REGOLAMENTO (CEE) N. 3383/82 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1982

recante modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che la Tailandia e la Comunità economica europea hanno concluso un accordo di cooperazione per la produzione, la commercializzazione e gli scambi di manioca (3); che in base a tale accordo i quantitativi di prodotti da importare nella Comunità che fruiranno di un prelievo limitato al 6 % al massimo saranno unicamente quelli previsti all'articolo 1 di tale accordo;

considerando che, a norma dell'accordo di cooperazione, il titolo d'importazione comunitario viene rilasciato dietro presentazione di un titolo d'esportazione rilasciato dalle autorità tailandesi il cui modello è stato trasmesso alla Commissione; che occorrono disposizioni transitorie per il caso in cui l'importatore sia già in possesso di un titolo d'importazione;

considerando che si devono stabilire le modalità per l'applicazione del regime d'importazione ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia;

considerando che l'importazione dei prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione, le cui modalità comuni d'applicazione sono state fissate con regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 49/82 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione se sono importati in base a titoli d'importazione:

a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea, emesso dal « Department of Foreign Trade — Ministry of Commerce, Government of Thailand », in appresso denominato « titolo d'esportazione », e conforme alle disposizioni del titolo I;

b) conformi alle disposizioni del titolo II.

TITOLO I

Titoli d'esportazione

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è redatto su un formulario il cui modello è riprodotto in allegato. Tale formulario, composto di un originale e di almeno una copia, ha un formato di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta bianca comportante un fondo arabescato, di color giallo, che renda palese ogni falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici.

2. I formulari sono stampati in lingua inglese e devono essere compilati in tale lingua.

3. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano; in questo ultimo caso, devono essere compilati in caratteri di stampa con penna a inchiostro.

4. Ogni titolo d'esportazione reca stampato un numero di serie; nella casella superiore è pure indicato il numero d'ordine del titolo stesso. Le copie recano gli stessi numeri dell'originale.

Articolo 3

1. Il titolo d'esportazione emesso nel 1983 ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Esso è valido soltanto se le caselle sono correttamente compilate e vidimate, conformemente alle indicazioni riportate in ciascuna di esse. Lo « shipped weight » deve essere indicato in cifre e in lettere.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 53.
(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(5) GU n. L 7 del 12. 1. 1982, pag. 7.

2. Il titolo d'esportazione si considera correttamente vidimato quando reca la data di rilascio, il timbro dell'organismo emittente, nonché la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

TITOLO II

Titoli d'importazione

Articolo 4

La domanda di titolo d'importazione per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune deve essere presentata alle autorità competenti degli Stati membri accompagnata dall'originale del titolo d'esportazione. Detto originale viene conservato dall'organismo emittente del titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo d'esportazione, l'organismo emittente annota sull'originale il quantitativo per il quale l'originale stesso è stato utilizzato, indi lo consegna all'interessato dopo averlo timbrato.

Per il rilascio del titolo d'importazione è tenuto conto soltanto del quantitativo « shipped weight » indicato nel titolo d'esportazione.

Articolo 5

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 [1], il tasso della cauzione da costituire per i titoli d'importazione oggetto del presente titolo ammonta a 3 ECU/t.

Articolo 6

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare nella casella 14 la precisazione « Tailandia ».

Detto titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. Il titolo reca nella casella 20a una delle diciture seguenti :

— prelievo limitato al 6 % ad valorem (applicazione dell'accordo di cooperazione) ;

— importafgiften begrænses til 6 % af værdien (jf. samarbejdsaftale) ;

— Beschränkung der Abschöpfung auf 6 % des Zollwerts (Anwendung des Kooperationsabkommens) ;

— περιορισμένη είσφορά σέ 6 % κατ' άξία (έφαρμογή τῆς συμφωνίας συνεργασίας) ;

— prélèvement limité à 6 % *ad valorem* (application de l'accord de coopération) ;

— heffing beperkt tot 6 % ad valorem (toepassing van de Samenwerkingsovereenkomst) ;

— Levy limited to 6 % *ad valorem* (application of the Cooperation Agreement).

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione ; a tal fine, nella casella 22 del medesimo figura la cifra 0.

Articolo 7

1. Il titolo d'importazione è rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a meno che la Commissione, mediante telescritto, non abbia informato le autorità competenti dello Stato membro in causa che le condizioni stabilite dall'accordo di cooperazione non sono state rispettate.

In caso d'inosservanza delle condizioni cui è subordinato il rilascio del titolo, la Commissione può adottare le misure eventualmente necessarie, dopo aver consultato le autorità tailandesi.

2. Su richiesta dell'interessato e previo accordo della Commissione notificato con telescritto, il titolo d'importazione può essere rilasciato entro un termine più breve.

Articolo 8

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75, l'ultimo giorno di validità del titolo d'importazione corrisponde all'ultimo giorno di validità del titolo d'esportazione, più 30 giorni. La data di rilascio del titolo d'esportazione è compresa nel periodo di validità di quest'ultimo.

Articolo 9

Per ogni domanda di titolo, gli Stati membri trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti :

— il quantitativo per il quale è richiesto il titolo d'importazione ;

— il numero del titolo d'esportazione presentato, che figura nella casella superiore di quest'ultimo ;

— la data di rilascio del titolo d'esportazione ;

— il quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione ;

— il nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1983.

[1] GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

SERIAL No

ORIGINAL

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND

EXPORT CERTIFICATE

SPECIAL FORM FOR MANIOC PRODUCTS UNDER TARIFF CCT NO. 07. 06A.

EXPORT CERTIFICATE NO.	
EXPORT PERMIT NO.	

1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)		2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY)	
NAME		NAME	
ADDRESS		ADDRESS	
COUNTRY		COUNTRY	

3. SHIPPED PER	4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EEC

5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS	6. WEIGHT (METRIC TON)	7. PACKING
☐ PELLETS	SHIPPED WEIGHT	☐ IN BULK
☐ CHIPS		☐ ..... BAGS
☐ OTHERS	ESTIMATED NET WEIGHT	☐ OTHERS

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVE MENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND

DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE

DATE

.....
NAME & SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL & STAMP

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

FOR USE OF EEC. AUTHORITIES:

TRADUZIONE

Serie n. **Originale**

SOTTOSEGRETARIATO DEL COMMERCIO ESTERO
MINISTERO DEL COMMERCIO
GOVERNO DELLA TAILANDIA

TITOLO DI ESPORTAZIONE

FORMULARIO SPECIALE PER I PRODOTTI DI MANIOCA DELLE SOTTOVOCE 07.06 A DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Titolo di esportazione	
Permesso di esportazione	

1. Esportatøre (nome, indirizzo e paese)		2. Primo destinatario (nome, indirizzo e paese)	
Nome		Nome	
Indirizzo		Indirizzo	
Paese		Paese	
3. Imbarcato su		4. Paese o paesi di destinazione nella CEE	

5. Tipo di prodotto di manioca	6. Peso (in tonnellate)	7. Imballaggio
☐ Agglomerati (pellets)	Peso imbarcato	☐ Alla rinfusa
☐ « Chips »		☐ ..... sacchi
☐ Altri	Peso netto stimato	☐ Altri

Con il presente documento si certifica che i summenzionati prodotti sono fabbricati in Tailandia ed esportati in provenienza da tale paese.

Sottosegretariato del commercio estero

Data

.....
(Nome e firma del funzionario responsabile e timbro)

Il presente titolo è valido 120 giorni dalla data del rilascio

Ad uso delle autorità della CEE